



Atto Dirigenziale n° 1393/2020

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 872/2020

OGGETTO: RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) GIÀ RILASCIATA AL GESTORE RVD SRL CON SEDE LEGALE ED INSTALLAZIONE A LUMEZZANE (BS) IN VIA MADONNINA N. 101.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
dott. Giovanmaria Tognazzi

Richiamati:

1. il decreto del Presidente n. 33 in data 01.02.2019 che conferisce al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
2. l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
3. gli atti organizzativi e di programmazione di questa Provincia;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale (di seguito anche d.lgs. n. 152/2006);

Visto l'Atto dirigenziale n. 1095 del 11/04/2018 recante l'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito: AIA) per l'installazione IPPC denominata RVD Srl con sede legale ed installazione a Lumezzane (BS) in Via Madonnina n. 101, per l'attività IPPC n. 2.5b, 5.3b) e 5.5;

Richiamata la Decisione di esecuzione della Commissione del 13 giugno 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per le industrie dei metalli non ferrosi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30.06.2016;

Viste le deliberazioni della Giunta della Regione Lombardia:

1. n. 2419 del 11/11/2019 recante *“Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per le industrie dei metalli non ferrosi, adottate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, nell'ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)”*;
2. n. 3206 del 03.06.2020 recante *“Disposizioni regionali per la semplificazione dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) a seguito di emanazione delle conclusioni sulle BAT dei settori dell'industria dei metalli non ferrosi e allevamenti in attuazione dei commi 3 e 4 dell'art. 20 della legge regionale 21 maggio 2020 - n. 11 «Legge di semplificazione 2020»”*;

Dato atto che con nota protocollo generale n. 172376 del 23.12.2019 questa Provincia ha avviato il procedimento di riesame dell'AIA vigente ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, lett. b) ed il gestore ha trasmesso la documentazione richiesta con nota protocollo generale n. 38945 e n. 38946 del 10/03/2020;

Dato atto che il presente provvedimento aggiorna e modifica le condizioni a suo tempo dettate dall'AIA anche sulla base delle risultanze delle verifiche ispettive condotte da ARPA e delle valutazioni istruttorie in ordine a modifiche presentate dal gestore e riportate nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento al paragrafo A0;

Viste le risultanze della conferenza dei servizi svoltasi in data 21.05.2020 in forma simultanea e in modalità sincrona, le dichiarazioni rese e riportate nel relativo verbale (in atti) in merito alle condizioni e alle

Documento Firmato Digitalmente

prescrizioni riportate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Vista l'attestazione in atti dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo in materia di bollo;

Visto l'elaborato cartografico riportante la localizzazione delle aree destinate al deposito dei rifiuti prodotti in uscita, trasmesso dal gestore con nota protocollo generale n. 85429 del 15.06.2020, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IX/2970 del 02.02.2012 in materia di rinnovo e caratterizzazione delle modifiche impiantistiche ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006;

Vista la deliberazione n. VIII/010222 del 28.09.2009 della Regione Lombardia inerente le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi;

Viste:

1. la circolare n. 6 del 04.08.2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
2. le note del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27.10.2014 e n. 12422 del 17/06/2015 recanti linee di indirizzo e modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
3. la d.G.R. n. 5065 del 18/04/2016 della Regione Lombardia in merito alla Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento;

Preso atto:

1. che l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;
2. che, nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del d.lgs. n. 152/2006, resta fermo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/05";
3. che con la deliberazione della giunta regionale n. 10124 del 07/08/09 sono state determinate le modalità e le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 24/04/08);
4. che il gestore richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio della presente autorizzazione;

Determinato, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in **€47.498,29 (Euro quarantasettemilaquattrocentonovantotto/29)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

Operazione	Pericolosi/ Non Pericolosi	Quantità	Tipologia Rifiuto	Riduzione	Importo (€)
R13	NP	542 m ³	Come da Tabella quadro B5	10%	9.572,80
R4 (fusione)	NP	14.000 t/a		56.521,04	
R4 (produzione Eow)	NP	30.240 t/a			
R13	P	45 m ³		10%	1.589,63
R13	P	40 m ³		10%	1.413,00

Documento Firmato Digitalmente

R13	NP	570 m ³	Come da tabella quadro C5	10%	10.067,34
AMMONTARE TOTALE					79.163,81
Sconto per certificazione ISO 14001 (40%)					- 31.665,52
TOTALE SCONTATO					47.498,29

Stabilito che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia, a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di trasmissione del presente atto, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

Richiamata la vigente normativa in materia di antimafia e la richiesta, in atti, di comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia;

Preso atto che alla data odierna tale richiesta non risulta riscontrata e che, con nota di cui al protocollo generale n. 85429 del 15062020, il gestore ha trasmesso le dichiarazioni sostitutive di certificazione attestanti l'assenza, nei confronti dei soggetti titolari degli incarichi e delle posizioni proprietarie rilevanti nell'ambito della compagine di impresa, delle situazioni ostative indicate dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011;

Ritenuto di stabilire che, in caso di eventuale esito negativo delle verifiche in materia di comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2 del d.lgs. 159/2011, si procederà alla sospensione dell'efficacia della presente autorizzazione ed alla sua eventuale revoca;

Ritenuto pertanto, in esito ai richiamati procedimenti, di riesaminare, anche con valenza di rinnovo, l'AIA alle condizioni e con le prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico che ne forma parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;

Dato atto che le funzioni di controllo previste dall'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/06 sono svolte dall'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente-Dipartimento di Brescia);

Dato atto che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

Visti:

- la conforme proposta di provvedimento sottoscritta dal responsabile del procedimento e dai funzionari degli Uffici Aria, Rumore e Sportello IPPC e Rifiuti, che hanno validato l'Allegato Tecnico, e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 13 del 30 gennaio 2020;

dispone

1. di dare atto della conclusione con esito positivo della conferenza di servizi relativa al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA per l'installazione in oggetto e, per l'effetto, di rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) al gestore RVD Srl con sede legale ed installazione a Lumezzane (BS) in Via Madonnina n. 101 (C.F. e P.IVA 03372190987), in esito ai procedimenti in premessa indicati, secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico e nella planimetria, che ne formano parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;
2. di precisare che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, la presente AIA sostituisce ad ogni

Documento Firmato Digitalmente

effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo;

- la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;
3. richiamato l'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006, di prescrivere che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve informare immediatamente, per iscritto, l'Autorità competente (attualmente la Provincia), l'ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 per informare l'Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;

4. richiamata la normativa vigente, di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (comunicazione o nuova domanda per modifica dell'impianto) informa la Provincia e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino nè effetti sull'ambiente, nè contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente (attualmente la Provincia), anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA;
- ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'AIA, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia, ai Comuni interessati e all'ARPA- Dipartimento di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite nell'Allegato Tecnico;
- ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA-Dipartimento di Brescia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
- ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del d.lgs. n. 152/2006, il gestore deve presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA sull'installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (lettera a) ed entro il termine di **12 anni** dalla data di rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (lettera b), precisando che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l'autorizzazione si intende scaduta;

- secondo quanto previsto dai decreti attuativi di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del d.lgs. n. 152/2006, si provvederà a richiedere la prestazione, ove dovuta, delle garanzie finanziarie in esito alle risultanze della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del medesimo decreto legislativo;

5. di dare atto che, in caso di gestione di residui quali sottoprodotti:

- il soggetto autorizzato deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dall'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le indicazioni riportate nel regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 264 del 13.10.2016 ed esplicitate nella relativa circolare applicativa dello stesso Ministero protocollo n. 7619 del 30.05.2017 qualora sia applicabile;
- la descrizione della possibile gestione di residui quali sottoprodotti eventualmente riportata nell'allegato tecnico al presente provvedimento, non costituisce in alcun modo elemento di qualificazione in tal senso di tali materiali, essendo esclusivo onere del produttore la dimostrazione della sussistenza delle circostanze previste dall'art. 184-bis del richiamato d.lgs., in ogni fase della sua gestione, dalla produzione fino all'impiego finale, ovvero onere del detentore del materiale in caso di cessione dello stesso;

6. di dare atto altresì che:

- deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'installazione dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione;
- deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla delibera della giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla delibera della giunta regionale n. IX/2513 del 16/11/2011;
- il gestore dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- il gestore deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dall'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 264 del 13.10.2016 in caso di gestione di materiali quali sottoprodotti;
- i rifiuti in uscita dall'installazione, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
- il gestore deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- il gestore deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc.);
- deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/EoW in accordo a quanto previsto dal d.lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;

- sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
7. di **fissare €.47.498,29 (Euro quarantasettemilaquattrocentonovantotto/29)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che il Gestore deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
 8. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.G.P. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
 9. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001, la ditta dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni a integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a €. 31.665,52, pena la sospensione automatica dell'efficacia della presente autorizzazione;
 10. di stabilire che in caso di eventuale esito negativo delle verifiche in materia di comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2 del d.lgs. 159/2011, si procederà alla sospensione dell'efficacia della presente autorizzazione ed alla sua eventuale revoca;
 11. che il presente atto venga comunicato al gestore RVD Srl con sede legale ed installazione a Lumezzane (BS) in Via Madonnina n. 101, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, Comune di Lumezzane ed all'ATS di Brescia, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata;
 12. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 19-06-2020